

DETERMINAZIONE 30 MARZO 2017

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2017, DELLE TABELLE DI
COMPARAZIONE RELATIVE AI PREZZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS
NATURALE

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI
DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL
SISTEMA IDRICO**

VISTI:

- a) la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- b) la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- c) la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- d) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- e) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- f) la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- h) il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- i) il decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, come convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- j) la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2012, n. 301/2012/R/EEL, e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- k) il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 535/2016/R/GAS; (di seguito: TIVG);
- l) la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- m) la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, e l'allegato A "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale

ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale) e successive modifiche e integrazioni;

- n) la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 388/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 388/2012/R/COM);
- o) la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS;
- p) la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 200/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 200/2017/R/COM);
- q) la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 202/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 202/2017/R/EEL);
- r) la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2017, 203/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 203/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 8/10, prevede che l’Autorità, a partire dall’1 aprile 2010, aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, i valori della tabella di cui all’Allegato B della medesima deliberazione;
- l’articolo 16, comma 16.8 e all’articolo 17, comma 17.5 del Codice di condotta commerciale stabiliscono, tra l’altro, che l’Autorità aggiorni, contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche di riferimento, i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva derivante dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità, da utilizzare per la compilazione delle schede di riepilogo, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del Codice di condotta commerciale medesimo;
- la deliberazione 388/2012/R/com, a valere dall’1 ottobre 2012, semplifica le modalità di pubblicazione dei valori relativi ai prezzi medi unitari e alla stima della spesa annua per i clienti serviti alle condizioni economiche di riferimento, di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 8/10 e all’articolo 16, comma 16.8 e all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale, come determinate a seguito dell’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare e pubblicare la tabella di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10 con decorrenza 1 aprile 2017;
- aggiornare e pubblicare i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva, di cui all’articolo 16, comma 16.8, ed all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale con decorrenza 1 aprile 2017

DETERMINA

1. la tabella di cui all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10 è sostituita, a partire dall’1 aprile 2017, con la Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva al netto delle imposte derivante dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità con decorrenza 1 aprile 2017, di cui all’articolo 16, comma 16.8, e all’articolo 17, comma 17.5, del Codice di condotta commerciale, sono riportati, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3, allegate al presente provvedimento;

3. di fornire, a fini statistici l'informazione che, per effetto delle deliberazioni 200/2017/R/COM, 202/2017/R/EEL e 203/2017/R/GAS:
 - i. le condizioni economiche di maggior tutela applicate nel secondo trimestre 2017 con riferimento al cliente del servizio elettrico (caratterizzato da una potenza impegnata di 3 kW, abitazione di residenza anagrafica e consumo pari a 2.700 kWh/anno) risultano in aumento, includendo anche le imposte, del 2,9% rispetto a quelle vigenti nel trimestre precedente. La stima della spesa nell'anno scorrevole (luglio 2016 – giugno 2017) è di 505,54 euro, con una variazione pari al +0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno scorrevole precedente (luglio 2015 – giugno 2016). Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e dai tre trimestri precedenti. La spesa nell'anno scorrevole è calcolata sulla base delle condizioni economiche di fornitura vigenti in ciascun trimestre e dei relativi consumi;
 - ii. le condizioni economiche applicate nel secondo trimestre 2017 con riferimento al cliente del servizio gas naturale (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 standard metri cubi l'anno, coefficiente P pari a 0,03852 GJ/Smc), calcolate in media nazionale, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all'ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto, risultano in diminuzione del 2,7% rispetto a quelle vigenti nel trimestre precedente. La stima della spesa nell'anno scorrevole (luglio 2016 – giugno 2017) è di 1029,43 euro, con una variazione pari al -4,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno scorrevole precedente (luglio 2015 – giugno 2016). Per anno scorrevole si intende l'anno composto dal trimestre oggetto dell'aggiornamento e dai tre trimestri precedenti. La spesa nell'anno scorrevole è calcolata sulla base delle condizioni economiche di fornitura vigenti in ciascun trimestre e dei relativi consumi;
4. di pubblicare la presente determina e le tabelle allegate sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

30 marzo 2017

Il Direttore

Marta Chicca